

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: *Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico*

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 2

(1613) ZECCHINO ed altri: *Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi*

(1649) *Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE Pag. 2

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1611.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il parere sugli emendamenti presentati al provvedimento in titolo. Peraltro, poichè sui medesimi emendamenti non si sono ancora espresse nè la Commissione affari costituzionali nè la Commissione giustizia, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1613 e 1649.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 luglio. Ricordo che nella seduta del 28 giugno il relatore Presti ha illustrato il testo unificato dei due provvedimenti in esame da lui predisposto.

Su tale testo sono stati presentati i seguenti emendamenti, in ordine ai quali si è in attesa dei pareri delle Commissioni 1ª e 5ª. Poichè nessuno chiede di intervenire per illustrarli si danno per illustrati:

Art. 1.

Al comma 2, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«d-ter) l'Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze».

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: «le registrazioni sonore e audiovisive» con le altre: «gli strumenti sonori, audiovisivi e multimediali» e sostituire le parole: «sonora e audiovisiva» con le altre: «sonora, audiovisiva e multimediale».

1.20

PASSIGLI

Al comma 3, capoverso 1, sopprimere le parole: «sul deposito legale».

1.1

PRESTI, relatore

Al comma 3, capoverso 2, nelle lettere a) e b) sostituire le parole: «sonori e audiovisivi» con le altre: «sonori, audiovisivi e multimediali».

1.21

PASSIGLI

Al comma 3, capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: «sonoro e audiovisivo» con le altre: «sonoro, audiovisivo e multimediale».

1.22

PASSIGLI

Al comma 3, capoverso 2, lettera c), dopo le parole: «italiani e stranieri», inserire le seguenti: «, nonché con le regioni e gli enti locali.».

1.15

BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, SCAGLIOSO,
ABRAMONTE

Al comma 3, capoverso 2, aggiungere alla fine la seguente lettera:

«c-bis) promuove iniziative di coordinamento dei programmi e dei progetti delle regioni e degli enti locali relativi ai documenti sonori e audiovisivi».

1.2

PRESTI, relatore

Al comma 4, capoverso 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) due rappresentanti del personale in servizio presso l'istituto eletti dal personale stesso secondo modalità stabilite con decreto del Ministero, sentito il consiglio di amministrazione».

1.9

BERGONZI

Al comma 4, capoverso 3, sostituire le parole: «alla lettera c)» con le seguenti: «alle lettere c) e c-bis)».

1.10

BERGONZI

Al comma 4, capoverso 3, dopo le parole: «quattro anni», inserire le altre: «salvo revoca».

1.23

PASSIGLI

Sopprimere il comma 5.

1.11

BERGONZI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Articolo 20-bis. - 1. Le entrate degli istituti autonomi sono costituite:

a) dalla dotazione finanziaria all'uopo destinata per ciascuno sul rispettivo capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero;

b) da eventuali assegnazioni per spese straordinarie sui capitoli di bilancio dei competenti Uffici centrali;

c) dai proventi direttamente derivanti da attività tecnico-scientifiche ed economiche rientranti nei fini istituzionali;

d) dalle somme ad essi destinate da enti e privati per scopi determinati rientranti nei fini istituzionali;

e) dai canoni di concessione e dalle altre somme derivanti dalla concessione dei servizi aggiuntivi".

1.3

PRESTI, relatore

Sopprimere il comma 6.

1.12

BERGONZI

Al comma 6, dopo le parole: «delle relative procedure.» aggiungere alla fine le seguenti: «Il regolamento determina i casi in cui il parere del comitato di istituto al direttore è obbligatorio».

1.4

PRESTI, relatore

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il regolamento di cui all'articolo 21, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.16

BUCCIARELLI, ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

"Art. 29-bis. 1. I Musei sono istituzioni culturali permanenti, aperte al pubblico, che hanno lo scopo di acquisire, conservare, esporre, studiare e documentare beni storico-culturali o comunque oggetti che co-

stituiscono testimonianza significativa della civiltà umana e dell'ambiente in cui essa si è sviluppata.

2. I Musei svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla fruizione, alla valorizzazione, alla ricerca scientifica e alla didattica relative ai beni di cui hanno titolo giuridico per occuparsi.

3. In attesa di una disciplina che ordini e regolamenti le diverse fattispecie di istituzioni museali, il Museo di Brera di Milano, il Museo degli Uffizi e di Palazzo Pitti di Firenze, la Galleria Borghese, con le Gallerie Spada, Barberini e Corsini di Roma, il Museo di Capodimonte di Napoli hanno personalità giuridica. Tali Musei sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile per quanto concerne le spese relative allo svolgimento dei compiti istituzionali, ad esclusione di quelle per il personale; sono amministrati da un Direttore, nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ciascun Museo è istituito un Comitato di gestione, composto dal direttore che lo presiede, dai responsabili scientifici dei settori e dei laboratori nei quali si articola il Museo e da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica funzionale non inferiore alla IX, che svolge funzioni di segretario. Le responsabilità per la conservazione, la manutenzione e il restauro degli immobili nei quali hanno sede i Musei ricadono sugli stessi.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina gli indirizzi e svolge i controlli sulla gestione dei Musei".

7-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonchè per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa, nonchè le competenze del Comitato di gestione e del Direttore di Museo di cui al comma 3 dell'articolo 29-bis».

1.27 (già emendamenti 1.17 e 1.18) BUCCIARELLI, ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, ABRAMONTE, PASSIGLI

Al comma 7, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: «il Museo di Capodimonte di Napoli» con le altre: «il Museo e Gallerie nazionali di Capodimonte di Napoli, con il Museo nazionale di San Martino, il Museo nazionale delle ceramiche "Duca di Martina" nella Villa Floridiana e il Museo Pignatelli».

1.25

IL GOVERNO

Al comma 7, capoverso 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) le Gallerie dell'Accademia di Venezia».

1.7

PERUZZA

Al comma 7, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ad essi si applicano gli articoli 19 e 20, in quanto compatibili».

1.13

BERGONZI

Al comma 7, capoverso 2, sostituire le parole: «le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento» con le altre: «le spese relative a programmi di investimento, all'attività svolta e quelle di funzionamento».

1.24

PASSIGLI

Al comma 7, capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli istituti di cui al comma 1 e al presente comma, in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22».

1.5

PRESTI, relatore

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In attesa dell'adozione del regolamento di cui al comma 6, agli istituti indicati nel comma 7 si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501».

1.26

IL GOVERNO

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. L'elenco di cui all'articolo 29-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 può essere integrato da altri Musei che si distinguano per l'eccezionale valore delle raccolte, per l'alto numero dei visitatori, per la possibilità di scindere i loro compiti da quelli della Soprintendenza territoriale interessata. All'integrazione si provvede con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, previ i pareri dell'Osservatorio sull'autonomia di cui al comma 8-ter, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e dei Presidenti delle regioni nel cui territorio ricadono i Musei.

8-bis. Con la procedura di cui al comma 8, possono essere inclusi nell'elenco anche i sistemi di Musei e Gallerie che rispondano ai criteri indicati allo stesso comma 8. Tali enti non possono comunque essere separati dalla Soprintendenza competente del territorio. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina con proprio decreto l'ambito territoriale e le entità museali che fanno parte di ogni sistema.

8-ter. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e alle dirette dipendenze del Ministro è istituito un Osservatorio per l'autonomia, con compiti di esame e valutazione dell'attività svolta dai Musei e istituti di cui agli articoli 12 e 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio, sulla base dei risultati dell'attività dei Musei e degli istituti predetti dovrà presentare al Ministro per i beni culturali e ambientali valutazioni sul funzionamento degli istituti in relazione alla autonomia attribuita, nonché le eventuali modifiche da apportare alla presente legge e al suo regolamento, al fine di estendere l'autonomia ad altri Musei ed istituti, ai sensi dei commi 8 e 8-bis, e di identificare le forme di autonomia più opportune da applicarsi agli organi periferici del Ministero e agli Istituti centrali.

8-quater. L'Osservatorio è composto da:

- a) quattro funzionari con qualifica dirigenziale del Ministero per i beni culturali e ambientali, scelti rispettivamente nei ruoli degli storici dell'arte, dei bibliotecari, degli archivisti e degli amministrativi;
- b) un funzionario con qualifica dirigenziale della Ragioneria centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) un esperto di economia dei beni culturali;
- d) un esperto di diritto amministrativo scelto fra i professori universitari di ruolo.

8-quinquies. Il Presidente è eletto dai membri dell'Osservatorio. Al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali, che è autorizzato ad iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali uno stanziamento annuo di lire 500 milioni».

1.19

BUCCIARELLI, ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, ABRAMONTE, PASSIGLI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «Decorsi due anni» con le seguenti: «Decorso un anno».

1.8

MERIGLIANO

Al comma 8, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio e con esclusione di ogni onere aggiuntivo».

1.6

PRESTI, relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I servizi affidabili in gestione e indicati dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché quelli indicati dall'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono concessi, per i servizi che lo richiedano, unitamente agli spazi necessari, preferibilmente ad un unico soggetto, per ciascun museo, biblioteca, archivio di Stato e ogni altro istituto periferico, aperto al pubblico, del Ministero per i beni culturali e ambientali, applicando le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

1.0.1

BISCARDI, ABRAMONTE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. I responsabili degli istituti e dei Musei dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dei Musei di cui all'articolo 29-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, introdotto dall'articolo 1, comma 7, della presente legge, hanno la facoltà di concedere a soggetti privati, enti pubblici economici, associazioni, fondazioni, società cooperative o consorzi, la gestione dei seguenti servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio:

a) servizio editoriale e realizzazione dei cataloghi e altro materiale informativo;

b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

c) accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica e fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici anche in occasione di mostre e di ogni altra iniziativa promozionale;

d) utilizzazione commerciale delle riproduzioni; gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, ivi compresi i servizi di caffetteria di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale; gestione delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali.

2. La concessione dei servizi di cui al comma 1, di durata massima quinquennale, è effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e può essere affidata anche ad un unico soggetto per tutti i servizi relativi a ciascun istituto o Museo. Il

rinnovo delle concessioni suddette può essere effettuato con clausola esplicita ove ricorrano i presupposti di convenienza e di economicità di cui all'articolo 44 della legge n. 724 del 1994 e comunque fino alla durata massima di quindici anni.

3. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e l'articolo 47-*quater* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

4. I corrispettivi dovuti dai visitatori per l'ingresso ai Musei di cui all'articolo 29-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e per gli altri servizi venduti sono determinati dal Direttore del Museo e affluiscono, insieme al contributo annuo dello Stato e con le erogazioni liberali in denaro o in qualsiasi altra forma, al bilancio del Museo».

2.13 (già emendamenti 2.10 e 2.11) BUCCIARELLI, ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, BISCARDI, ABRAMONTE, PAS-SIGLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali possono concedere a soggetti privati, enti pubblici economici, associazioni, fondazioni, società, cooperative o consorzi, la gestione dei servizi aggiuntivi, unitamente agli spazi necessari al loro esercizio soltanto quando il personale in servizio non sia in grado di svolgerli».

2.4

DI ORIO

Al comma 1, sostituire le parole: «I capi degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali concedono» con le altre: «I Comitati di gestione possono stipulare convenzioni con» e dopo le parole: «o consorzi» aggiungere le altre: «o società miste per».

2.5

BERGONZI

In subordine all'emendamento 2.5, al comma 1, dopo le parole: «e ambientali» inserire le altre: «sulla base di delibere dei Comitati di gestione».

2.6

BERGONZI

Al comma 1, sopprimere la lettera a); alla lettera c) sopprimere la parola: «accoglienza»; alla lettera d) sopprimere le parole: «utilizzo commerciale delle riproduzioni»; sopprimere la lettera f).

2.7

BERGONZI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «gestione delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali»;».

2.1 PRESTI, relatore

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «organizzazione» con le altre: «allestimento e gestione».

2.2 PRESTI, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «La concessione» con le altre: «Le convenzioni».

2.8 BERGONZI

Sopprimere il comma 3 e aggiungere dopo il comma 4 il seguente:

«4-bis. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e l'articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

2.3 PRESTI, relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo da parte degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonchè i corrispettivi dovuti dai visitatori per l'ingresso ai musei di cui all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 determinati dal Direttore del museo affluiscono, insieme al contributo annuo dello Stato e con le erogazioni liberali in denaro o qualsiasi altra forma, alle entrate del bilancio degli istituti stessi».

2.12 PASSIGLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «I canoni di concessione e».

2.9 BERGONZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per assicurare le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a decorrere

dal 1° luglio 1995 il 70 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332, nonché il 50 per cento dei canoni di concessione derivanti dalla gestione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché le erogazioni liberali in denaro, effettuate per l'organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni, di cui all'articolo 10, comma 2, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 597, e successive modificazioni, sono destinati ad incrementare la quota annuale del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, gli importi di cui al comma 1, al capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Le spese annuali per l'iscrizione e la frequenza al corso presso una sezione di tiro a segno nazionale degli addetti al servizio di vigilanza, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286, sono a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Il personale che rivesta i profili di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo contabile", "collaboratore bibliotecario" e "capo tecnico" della settima qualifica funzionale del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, in servizio alla data del 1° gennaio 1978 con le predette professionalità o munito del diploma di laurea, è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi fino ad esaurimento degli aventi diritto.

5. Il personale che rivesta il profilo di "operatore amministrativo" della quinta qualifica funzionale del ruolo del personale centrale e periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, in servizio alla data del 1° gennaio 1978 con la predetta professionalità o munito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali di "assistente amministrativo" di sesta qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per il profilo medesimo fino ad esaurimento degli aventi diritto.

6. Gli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 possono avvenire anche in sovrannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento, per il personale che alla data del 1° gennaio 1978 già rivestiva le qualifiche di "segretario capo e principale" e "coadiutore superiore e principale" previste dal preesistente ordinamento.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.586.210.000 a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo dei fondi in dotazione sui capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali - spese obbligatorie e d'ordine.

8. Gli impiegati vincitori del concorso a 50 posti di bibliotecario del ruolo della ex carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali e restituiti alla carriera di provenienza con decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1983, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nel profilo professionale di bibliotecario. Il servizio prestato nella ex carriera direttiva di bibliotecario è valutato a tutti gli effetti nel nuovo profilo professionale.

9. Il personale in servizio presso i centri di elaborazione dati (CED) del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere inquadrato, a domanda, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, anche in soprannumero al contingente di personale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1988, nei profili professionali dell'area informatica, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di entrata in vigore della legge. Da tale data decorrono i 30 giorni utili per la presentazione della domanda di inquadramento».

2.0.1

DI ORIO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per assicurare le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° luglio 1995 il 70 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332, nonché il 50 per cento dei canoni di concessione derivanti dalla gestione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché le erogazioni liberali in denaro, effettuate per l'organizzazione di mostre, esposizioni e manifestazioni, di cui all'articolo 10, comma 2, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 597, e successive modificazioni, sono destinati ad incrementare la quota annuale del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, gli importi di cui al comma 1, al capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il personale che rivesta i profili di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo contabile", "collaboratore bibliotecario" e "capo tecnico", "operatore amministrativo" del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali - tabella A, che alla data del 1° gennaio 1978 già rive-

stiva le qualifiche di "segretario capo o principale", "coadiutore superiore o principale" e qualifiche equiparate previste nel preesistente ordinamento o che sia in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge di una anzianità nei predetti profili di almeno 5 anni e del diploma di laurea (per i profili di ottavo livello) e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (per i profili di sesto livello) è inquadrato secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche funzionali immediatamente superiori anche in soprannumero.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.586.210.000 a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo dei fondi in dotazione sui capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali - spese obbligatorie e d'ordine.

5. Gli impiegati vincitori del concorso a 50 posti di bibliotecario del ruolo della ex carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali e restituiti alla carriera di provenienza con decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1983, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nel profilo professionale di bibliotecario. Il servizio prestato nella ex carriera direttiva di bibliotecario è valutato a tutti gli effetti nel nuovo profilo professionale.

6. Il personale in servizio presso i centri di elaborazione dati (CED) del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere inquadrato, a domanda, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, anche in soprannumero al contingente di personale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1988, nei profili professionali dell'area informatica, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di entrata in vigore della legge. Da tale data decorrono i 30 giorni utili per la presentazione della domanda di inquadramento».

2.0.2

LONDEI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'Amministrazione garantisce ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'autonomia del personale scientifico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805:

a) assegnando funzioni e incarichi, nonchè i necessari mezzi di esercizio, relativamente a attività e obiettivi istituzionalmente previsti con piena e diretta autonomia di attuazione e conduzione operativa da parte del personale scientifico, che è tenuto a rispondere direttamente al competente dirigente dello svolgimento complessivo delle funzioni o del conseguimento degli obiettivi;

b) attribuendo nominativamente ai responsabili o autori i lavori o gli elaborati tecnici o scientifici realizzati nell'ambito del servizio, senza alterarne l'integrità ideologica sostanziale nella successiva eventuale pubblicazione scientifica, fatte salve le prerogative di responsabilità dei competenti dirigenti in sede di utilizzazione giuridico-amministrativa.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e all'articolo 17, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano, compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale scientifico di cui al comma 1 anche relativamente a istituzioni italiane e per la partecipazione a convegni, seminari e altre iniziative di aggiornamento scientifico nella misura di un massimo di trenta giorni lavorativi annui, eventualmente cumulabili entro un periodo massimo di sei anni».

2.0.3

BUCCIARELLI, BISCARDI, MASULLO, SCAGLIOSO, ABRAMONTE

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 1996, le spese annuali di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, per ciascuno degli istituti di cui alla presente legge, sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli anni 1996 e 1997 i relativi oneri sono determinati in base alla tabella A allegata alla presente legge; a decorrere dall'anno 1998 la relativa quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

3.1

PRESTI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la tabella A richiamata con la seguente:

«TABELLA A
(art. 3, comma 1)

Spese per il funzionamento
(in miliardi di lire)

Museo di Brera.....	0,8
Galleria degli Uffizi.....	1,2
Galleria Borghese ed altre.....	0,8
Museo di Capodimonte.....	1
Biblioteca nazionale di Firenze.....	5
Biblioteca nazionale di Roma.....	5
Archivio centrale dello Stato.....	4
Istituto centrale beni sonori e audiovisivi.....	0,8».

3.5

BERGONZI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, nella riga: «Archivio centrale dello Stato» sostituire gli importi relativi al 1997 e al totale con i seguenti: «1,5» e «3,5».

3.2

PRESTI, relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 11,3 miliardi annui per il 1996 e il 1997, si provvede, quanto a lire 1,9 miliardi annui, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1996 e 1997, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, quanto a lire 9,4 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996 e 1997 con utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1995:

a) cap. 1538 per lire 3,5 miliardi annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 190;

b) cap. 1545 per lire 200 milioni annui, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 marzo 1981, n. 74;

c) cap. 1534 per lire 3,7 miliardi annui;

d) cap. 3033 per lire 2 miliardi annui».

3.3

PRESTI, relatore

Al comma 3, sostituire la cifra: «lire 11,3 miliardi» con l'altra: «18,6 miliardi» e dopo le parole: «dell'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali e ambientali» inserire le seguenti: «nonchè, quanto a lire 7,3 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.4

BERGONZI

In considerazione dell'elevato numero di proposte emendative, propongo di non procedere all'esame degli articoli, bensì alla costituzione di un Comitato ristretto, che potrebbe riunirsi immediatamente, nel corso di una apposita sospensione della seduta.

Poichè, non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Invito pertanto i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire le rispettive designazioni.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE